

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386. potrà permettere la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

(È approvato).

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'articolo 1 di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero della istruzione ha facoltà di provvedere, ove occorra, alla integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'articolo 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti.

Esso ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per uno schiarimento. Forse, il terzo alinea fu scritto prima della istituzione della V Sezione. Ora, se io non erro, sarebbe questo un giudizio di merito di competenza della V Sezione.

Si tratta insomma di un coordinamento colla nuova legge di riforma del Consiglio di Stato.

ROSADI, *relatore*. La ragione dell'errore...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non è errore!

ROSADI, *relatore*. ...sta precisamente nel rilievo fatto dall'onorevole ministro di grazia e giustizia: il disegno di legge è antico, anzi si potrebbe chiamare esso stesso una antichità; per conseguenza, non solo è anteriore alla riforma, a cui ha accennato l'onorevole ministro, ma anche ad altre, delle quali bisognerà tener conto in prosieguo di discussione.

PRESIDENTE. Allora alle parole *IV Sezione*, si deve sostituire *V Sezione*.

Con questa modificazione l'articolo 4 s'intende approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato in qualunque modo l'interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla data della denuncia: il termine potrà essere prorogato fino a sei mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

(È approvato).

Art. 7.

Le cose di che all'articolo 1, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero